

DOVERI E DIRITTI IMPLICATI NEI CASI DI ABUSI SESSUALI PERPETRATI DA CHIERICI

1. Introduzione

La mia esposizione è come un'introduzione a questa tavola rotonda sulla questione degli abusi sessuali perpetrati da chierici*.

La problematica coinvolge doveri e diritti di più persone, oltre che il bene comune della Chiesa: i doveri e i diritti del chierico accusato, quelli del vescovo o del superiore dell'istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica di cui il chierico è membro¹, quelli delle vittime.

La questione si pone riguardo alle conseguenze penali del comportamento delittuoso del chierico, e in modo specifico non solo riguardo all'eventuale dimissione dallo stato clericale, prevista dal c. 1395 §2, ma anche alle dimissioni dallo stato di vita consacrata a norma dei cc. 695, 729 e 746. Sono due ambiti distinti non necessariamente legati tra di loro, in quanto ci potrebbe essere dimissione dall'istituto

* Tavola rotonda tenutasi nel 36° Colloquio di Diritto Canonico, 4-8 giugno 2001 a Brescia.

¹ Lungo l'esposizione userò il termine «superiore» senza specificazione, intendendolo riferito sia agli istituti religiosi sia ai moderatori degli istituti secolari e delle società di vita apostolica.

o società e non dimissione dallo stato clericale. Si tratta di due procedure distinte.

2. Doveri e diritti del chierico

2.1 *Dovere di tendere alla santità*

Il c. 276 §1 stabilisce come dovere fondamentale dei chierici quello di tendere, nella loro condotta di vita, in modo peculiare alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del suo popolo. È vero che il c. 210, sulla base di LG 42e, prevede per tutti i fedeli di applicare tutte le proprie energie per condurre una vita santa, tuttavia, poiché la santità è legata alla condizione di vita di ciascuno, i chierici, proprio per il dono ricevuto e il ministero che debbono svolgere, sono chiamati da Dio a vivere le esigenze del Vangelo in modo ancor più radicale². Infatti, i pastori, per condurre gli altri fedeli alla santità, nella loro vita debbono vivere nel modo più pieno possibile ciò che predicano agli altri. Di qui il dovere ancor più specifico del vescovo previsto dal c. 387. Anche se il Codice non sancisce espressamente un simile dovere per il parroco, essendo questi il pastore proprio della comunità parrocchiale in rappresentanza del vescovo, è evidente che anche a questi si estende il dovere peculiare di essere un esempio di santità per i parrocchiani. Ciò è supposto dal c. 521 §2 che richiede che il parroco si

² Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es.ap. *Pastores dabo vobis* (= PDV), 25 mar. 1992, n. 20, AAS 84 (1992) 657-804; *Enchiridion Vaticanum* (= EV) 13/1154-1553.

distingua per sana dottrina, onestà di costumi, zelo per le anime e per ogni altra virtù.

Il dovere della santità per un chierico si concreta nella carità pastorale, quindi nell'adempimento fedele e instancabile del ministero, che risulta tanto più efficace quanto più il chierico nella dimenticanza di sé vive una vita castamente celibe, povera e obbediente.

Tutto questo vale a maggior ragione per i chierici membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, in quanto assumono l'obbligo della castità celibataria con un qualche sacro vincolo, che li consacra ad un ulteriore nuovo e speciale titolo a Dio nella Chiesa (cc. 573; 600; 607 §1; 673; 712; 713 §2; 732)³.

Le violazioni gravi di doveri fondamentali che configurano la santità del chierico comportano uno scandalo dei fedeli, un vero e proprio impedimento perché questi possano proseguire nella loro via di santità.

I delitti di cui al c. 1395 §2, violazioni gravissime contro il ministero affidato da Dio e dalla Chiesa, sono una ferita profonda innanzitutto nello stesso

³ Giovanni Paolo II al n. 30 dell'Es.ap. *Vita consecrata* (= VC) del 25 mar. 1996 afferma: «Quanto ai sacerdoti che fanno professione dei consigli evangelici, l'esperienza stessa mostra che il *sacramento dell'Ordine* trova una *peculiare fecondità in questa consacrazione* (n. d.a.: per la professione dei consigli evangelici), dal momento che essa pone e favorisce l'esigenza di una appartenenza più stretta al Signore. Il sacerdote che fa professione dei consigli evangelici è particolarmente favorito nel rivivere in sé la pienezza del mistero di Cristo, grazie anche alla spiritualità peculiare del proprio Istituto e alla dimensione apostolica del relativo carisma. Nel presbitero infatti la vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata convergono in profonda e dinamica unità» (AAS 88 [1996] 377-486; EV 15/434-775).

chierico che col suo comportamento contraddice la consacrazione che ha fatto di sé a Dio ricevendo l'atto consacratorio di Lui, quindi nella vita della vittima e infine in tutta la comunità cristiana.

Considerato questo, l'intervento dell'autorità ecclesiastica è doveroso nei confronti sia del chierico sia della vittima sia della comunità cristiana. La questione si pone sui mezzi di intervento perché siano i più efficaci nella protezione dei diritti e nell'adempimento dei doveri implicati.

2.2. Dovere-diritto alla buona fama e alla protezione dell'intimità propria

Il c. 1029 prevede tra i requisiti per l'ammissione agli ordini quello della buona stima. Essa è richiesta sia perché è ragionevole supporre che chi non gode di buona stima presso il popolo di Dio non possa esercitare con frutto il ministero sacro nella Chiesa, sia perché la buona stima da parte della gente fa presumere che il candidato abbia quell'integrità di costumi, quelle provate virtù e tutte le altre qualità richieste per il ministero. Infatti, secondo il c. 1741, 3°, una delle cause per le quali un parroco può essere legittimamente rimosso dal vescovo è la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri oppure quando si produce un'avversione contro di lui. Il riferimento di questo canone a parrocchiani onesti e seri è importante, in quanto facilmente il parroco o qualsiasi altro chierico possono essere ingiustamente accusati di atti non compiuti e quindi calunniati, con la conseguenza di perdere la buona fama e quindi la stima presso il vescovo o il superiore e presso il popolo di Dio. Oltre la denuncia calunniosa da parte di fedeli si può avere anche una

campagna diffamatoria da parte dei mezzi di comunicazione sociale.

È ribadito dal c. 220 il diritto naturale di ogni fedele, quindi anche di un chierico, di difendere la propria buona fama, in quanto a nessuno è lecito lederla illegittimamente⁴. Tenendo presente il c. 223, secondo il quale nell'esercizio dei propri diritti si deve tener conto del bene comune della Chiesa, il conseguimento di questo talvolta può comportare il patimento della buona fama di qualcuno, come nel caso in cui venga pronunciata una sentenza penale o preso un provvedimento penale con effetti e ripercussioni nell'ambito del foro esterno e della pubblicità⁵. Così è anche legittima la divulgazione di una pena inflitta⁶.

Nel caso di un chierico, tale diritto-dovere investe indirettamente anche il vescovo, che, come stabilisce il c. 384, deve tutelare i diritti dei presbiteri. La dife-

⁴ «Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare». Durante l'elaborazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* nella quale originariamente si trovava il canone, a più riprese fu chiesto che si sopprimesse il «licite», in quanto, si diceva, la buona fama viene tolta sempre illegittimamente, ma rimase, in quanto fu risposto dal Relatore che per ragione del bene comune la buona fama può essere anche lesa e che essa non è lesa, per es., dalla dichiarazione di una colpa commessa, ma dalla stessa colpa commessa (cf. A. CAUTERUCCIO, «Il diritto alla buona fama e alla intimità. Analisi e commento del canone 220», *Commentarium pro Religiosis* 77 [1991] 47-51).

⁵ Comunque il Codice tutela nell'ambito processuale la buona fama di chiunque imponendo il segreto sugli atti, le prove e la discussione (c. 1455).

⁶ Cf. V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico: Libro VI*, Città del Vaticano 2000, 353.

sa della buona fama non è solo un diritto del chierico, ma anche un suo dovere, nei confronti della comunità. Così anche del vescovo. Estirpare la calunnia è estirpare il male presente nella comunità cristiana, se tale calunnia è sorta all'interno di essa, oppure difendere la stessa comunità cristiana, in quanto è la comunità cristiana che viene anche fortemente ferita, specialmente se tale diffamazione calunniosa è aggravata con una campagna di stampa o altri mezzi⁷. Nei riguardi dei fedeli si applica il c. 1390 §2 (cf. c. 11), che prevede sanzioni per le false denunce calunniose e per qualsiasi altra lesione della buona fama: una giusta pena, non esclusa la censura⁸; e il §3 dello stesso canone, che prevede pure che l'autore della falsa denuncia e della diffamazione può essere costretto alla riparazione del danno⁹. Nei riguardi di coloro che non cadono sotto il c. 11 può essere istruito un procedimento penale nell'ambito civile.

Il diritto alla buona fama del chierico dev'essere protetto dal vescovo e dal superiore. Quindi qualsia-

⁷ Si ha calunnia in senso proprio quando la falsa denuncia riguarda un delitto, come nel caso che stiamo trattando; si ha diffamazione, quando la falsa denuncia riguarda semplicemente un comportamento illecito (o perché si fa un'azione vietata o perché si omette l'adempimento di un obbligo). Elemento comune è la lesione della buona fama. La falsa denuncia dev'essere fatta in qualsiasi modalità al superiore ecclesiastico perché si configuri il delitto di cui al c. 1390 §2 (cf. V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa* [cf. nt. 6], 353).

⁸ Si tratta di una pena facoltativa e indeterminata da cominciare *ferendae sententiae*.

⁹ Il canone sembrerebbe affermare che può essere costretto alla riparazione del danno solo il calunniatore e non il diffamatore, ma, applicando i cc. 128 e 1729, si deve dire che certamente lo può essere anche quest'ultimo (cf. A. CAUTERUCCIO, «Il diritto alla buona fama» [cf. nt. 4], 66-67).

si atto, che abbia delle ripercussioni pubbliche, intrapreso dal vescovo o dal superiore nei confronti di un suo chierico, è legittimo solo se il bene della comunità lo richiede e se il vescovo o il superiore sono giunti alla certezza morale, sebbene ancora non maturata in un procedimento penale ecclesiastico come richiesto nel caso dei delitti di cui al c. 1395 §2, che il chierico in questione ha effettivamente commesso i delitti di cui è accusato. Ogni intervento pubblico da parte del vescovo o del superiore, solo sulla base di indizi, che potrebbero risultare falsi, sarebbe non solo imprudente, ma lesivo della buona fama del chierico, in quanto tale intervento sarebbe interpretato dalla gente come una dichiarazione del vescovo o del superiore che tali fatti criminosi realmente sussistono.

Inoltre, a mio parere non è ammissibile che il chierico incriminato venga costretto a sottoporsi ad indagini psicologiche volte a determinare se la sua personalità è incline a commettere i delitti in questione oppure volte ad estorcere una sua confessione. Tale prassi è contro il c. 220 che tutela il diritto a difendere la propria intimità¹⁰. Infatti, i documenti della Chiesa in questo campo insistono innanzitutto sul fatto che le indagini psicologiche debbono essere offerte come un aiuto alla maturazione integrale della persona e non per gli scopi di cui sopra: ad esse la persona deve dare il suo libero e informato consenso, come deve dare il suo consenso affinché lo psicologo riferisca al vescovo o al superiore i risultati dell'indagine (PDV 40)¹¹.

¹⁰ Cf. nt. 4.

¹¹ Cf. S. CONGR. S. UFFICIO, Monitum del 15 lugl. 1961, AAS 53 (1961) 571; PAOLO VI, Lett. Enc. *Sacerdotalis caelibat-*

È da recriminare anche quella prassi secondo la quale, affidata dal Vescovo una parrocchia ad un suo sacerdote che nel passato è stato condannato per il delitto di abusi sessuali e che è stato recuperato al ministero anche attraverso una terapia psicologica, il vescovo informa la comunità parrocchiale dei precedenti del sacerdote, per liberarsi di ogni responsabilità circa il comportamento futuro di quel prete. Infatti, in questo modo tale sacerdote, oltre a vedersi violare il diritto alla buona fama, sarà squalificato totalmente di fronte alla comunità parrocchiale e di fatto gli si impedirà ogni efficace azione pastorale. Se il vescovo teme che il sacerdote possa di nuovo commettere un delitto, non gli deve affidare una parrocchia, ma deve provvedere in modo differente.

3. Doveri e diritti del vescovo o del superiore

3.1 *Nei confronti dei chierici*

3.1.1 Nel tempo della formazione

Tenendo presente il fine da raggiungere nella formazione dei candidati al sacerdozio, ben indicato nei primi tre capitoli della *Pastores dabo vobis*, dedicati a delineare la figura del sacerdote, il tempo di formazione è da considerare come tempo di prova, di matu-

tus, 24 giugno 1967, n. 63, AAS 59 (1967) 682-683; S. CONGR. PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Istr. *Renovationis causam*, 6 genn. 1969, n. 11.III, AAS 61 (1969) 113; CONGR. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istr. *Il presente sussidio*, 11. apr. 1974, n. 38, in EV 5/276; *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (= RFIS), 19 mar. 1985, n. 39, in EV S1/918-1072.

razione e di discernimento da parte del candidato agli ordini sacri e di discernimento da parte dei responsabili della sua formazione e della sua ammissione agli stessi ordini. In questo processo, allora, è implicata la responsabilità sia del candidato che dei formatori¹².

Il Codice sotto l'aspetto della responsabilità dei candidati si presenta piuttosto carente sia nella parte specifica sulla formazione dei ministri sacri sia nei canoni riguardanti il sacramento dell'ordine, ma anche per quello che riguarda i religiosi solo il c. 652 §2 invoca la responsabilità dei novizi affinché si impegnino a collaborare attivamente con il proprio maestro per rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina. Sulla responsabilità nell'iter formativo sia dei seminaristi che dei religiosi insistono, invece, alcuni documenti della S. Sede¹³.

¹² Cf. il mio articolo «Aspetti della formazione sacerdotale nel Diritto Canonico», in *Identità e missione del sacerdote* (ed. G. Pittau - C. Sepe), Roma 1994, 86-94.

¹³ In PDV 61 troviamo che «l'opera educativa, per sua natura, è l'accompagnamento delle persone storiche concrete che camminano verso la scelta e l'adesione a determinati ideali di vita».

Le Direttive *Potissimum institutioni* date il 2 febbraio 1990 dalla Congr. per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica al n. 29 affermano: «È lo stesso religioso che ha la responsabilità primaria di dire «sì» alla chiamata che ha ricevuto e di accettare tutte le conseguenze di tale risposta [...]. Ciò vuol dire fino a qual punto la formazione del religioso debba essere personalizzata. Si tratterà dunque di richiamarsi vigorosamente alla sua coscienza personale e alla sua personale responsabilità, perché interiorizzi i valori della vita religiosa [...] per cui trovi in se stesso la giustificazione delle sue opzioni pratiche e, nello Spirito creatore, il suo dinamismo. Si deve, quindi trovare un giusto equilibrio tra le formazione di gruppo e quella di ciascuna persona, tra il rispetto dei tempi previsti

Se la formazione fosse stata improntata in modo tale da non sviluppare la responsabilità personale e quindi non fossero stati offerti tutti i mezzi umani e spirituali per tale sviluppo, certamente da parte dei responsabili della formazione, quindi anche del vescovo o dei superiori, ci sarebbe stata una mancanza nell'assolvimento di un loro specifico dovere di formare nel modo più idoneo i candidati al sacerdozio.

per ciascuna fase della formazione e il loro adattamento al ritmo di ciascuno» (AAS 82 [1990] 492-493; EV 12/37).

VC 65 esplicita ancor più la prospettiva esistenziale della formazione, quando dice: «*Obiettivo centrale* del cammino formativo è la preparazione della persona alla totale consacrazione di sé a Dio nella sequela di Cristo, a servizio della missione. Dire «sì» alla chiamata del Signore assumendo in prima persona il dinamismo della crescita vocazionale è responsabilità inalienabile di ogni chiamato, il quale deve aprire lo spazio della propria vita all'azione dello Spirito Santo; è percorrere con generosità il cammino formativo, accogliendo con fede le mediazioni che il Signore e la Chiesa offrono» (sottolineatura nel testo).

Come si vede, tutti questi documenti indirizzano verso una formazione personalizzata, quanto mai richiesta oggi dalla diversità di età, situazioni ed esperienze da cui i candidati al sacerdozio provengono.

RFIS 39, riguardo al serio discernimento che i responsabili della formazione debbono condurre, chiede «un serio esame dei singoli giovani, da compiersi con l'aiuto di esperti, durante tutto il periodo degli studi, perché si possa acquisire la certezza della volontà di Dio in merito alla loro vocazione». Per ciò che concerne la responsabilità degli alunni nella «sincera ricerca della volontà di Dio – aggiunge il documento – si richieda volentieri la compartecipazione degli stessi candidati in esame, per procurare più speditamente e con più sicurezza il loro maggiore bene spirituale».

Cf. anche *Pontificale Romano: Ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato*, Città del Vaticano 1980, n. 52.

Il Codice e altri documenti ufficiali richiamano più volte il vescovo o il superiore maggiore al giudizio responsabile che debbono formulare per l'ammissione agli ordini sacri (cc. 1025 §1; 1029; 1030; 1051; 1052 §3; RFIS 39¹⁴; 40¹⁵). Tale insistente ri-

¹⁴ Cf. nota precedente.

¹⁵ RFIS 40 stabilisce che «periodicamente, e con l'aiuto degli stessi alunni la cui vocazione è allo studio, si esamini la situazione di ciascuno, così che coloro che non sono ritenuti idonei dal rettore e dai suoi consiglieri vengano benevolmente invitati, e anche aiutati, a scegliere un altro stato di vita, per il bene della Chiesa e dello stesso alunno. Questa sicura scelta dello stato di vita deve essere fatta tempestivamente e appena possibile, perché la troppo e inutile dilazione non si svolga in danno del candidato».

Cf. CONGR. PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Let. circ., 10 nov. 1997, in cui si raccomanda la «serietà degli scrutini che debbono precedere i diversi momenti dell'iter verso gli ordini sacri» (n. 9) e la prudenza di non ammettere agli ordini se non dopo aver ascoltato «il parere di persone esperte» (n. 10) (EV 16/1330; 1331).

Solo in un dialogo corresponsabile e improntato a mutua fiducia tra il candidato al sacerdozio e il rettore del seminario o della casa di formazione, l'attestato di cui al c. 1051, 1° (cf. RFIS 41), che quest'ultimo, come responsabile immediato della formazione, deve approntare, non sarà compilato solo su informazioni date da altri, anche se accuratamente prese, ma su un giudizio personale, fondato su una conoscenza diretta e spirituale. Solo così il vescovo o il superiore maggiore potranno ammettere responsabilmente agli ordini sacri.

A questo si deve aggiungere la conoscenza personale che il vescovo deve cercare di avere dei candidati al sacerdozio. A questo proposito PDV 65 esorta: «A proposito dello stare con lui, con il Vescovo, risulta già quanto mai significativo della sua responsabilità formativa nei riguardi dei candidati al sacerdozio che il Vescovo li visiti spesso e in qualche modo «stia» con loro».

chiamo è di grande importanza, in quanto una superficiale ammissione agli ordini sacri si traduce in un'ingiustizia nei riguardi dell'alunno, che diventa vittima della mancanza dell'adempimento di un dovere da parte di chi è responsabile della sua formazione ed ammissione agli ordini sacri.

Se infatti i superiori al momento opportuno non furono in grado di valutare prudentemente e sufficientemente l'idoneità del candidato alla vita di celibato, nel caso di abbandono del ministero, può essere concessa la dispensa da tale obbligo¹⁶. La mancanza di una responsabile valutazione potrebbe essere stata determinata pure dal fatto che i superiori non usarono tutti i mezzi per arrivare ad un prudente giudizio, anche con l'aiuto di esperti psicologi¹⁷.

Anche il difetto di libertà o responsabilità dell'alunno nell'accedere agli ordini sacri può essere un motivo per la dispensa dall'obbligo del celibato¹⁸.

Se queste sono ragioni per cui viene data la dispensa dal celibato nel caso di abbandono del ministero, vuol dire che si riconosce una mancanza da

¹⁶ Cf. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. circ. del 14 ott.1980, n. 5, AAS 72 (1980) 1136-1137.

¹⁷ Cf. G. VERSALDI, «Uso della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona», *Periodica* 83 (1994) 392-397.

Secondo RFIS 39, con il coinvolgimento volta per volta della responsabilità dell'alunno, il giudizio circa l'idoneità deve essere fatto sulle doti umane, morali, spirituali e intellettuali, nonché sullo stato di salute fisica e psichica, che potrà essere stabilito, se necessario, anche con il parere di medici ed esperti psicologi, tenendo conto delle eventuali eredità familiari (cf. cc. 1029; 1051), ma avendo riguardo di quanto dispone il c. 220 circa la tutela del diritto all'intimità di ciascuno.

¹⁸ Cf. nt. 16.

parte dei responsabili della formazione nell'adempimento di un loro dovere nello svolgimento dell'ufficio che esercitano a nome della Chiesa.

Comunque basti qui dire che forse molti dei problemi che poi sorgono nella vita di alcuni chierici e quindi anche le loro azioni criminose si sarebbero potuti evitare se la loro formazione fosse stata meglio curata, con maggiore senso di responsabilità da parte dei formatori e del vescovo e dei superiori maggiori, approntando tutti i mezzi necessari, tra i quali anche una sana indagine psicologica.

3.1.2 Dopo l'ordinazione

Secondo il c. 384, la carità e la sollecitudine pastorale del vescovo si devono manifestare particolarmente nei confronti dei presbiteri. Il canone sembra stabilire una stretta relazione tra la tutela dei diritti dei presbiteri da parte del vescovo e la sua sollecitudine affinché essi adempiano fedelmente gli obblighi propri al loro stato. Quanto diciamo riguardo ai presbiteri vale anche per i diaconi.

Oltre quanto si trova nei decreti conciliari e in altri documenti, aiuta ad una comprensione più ampia del canone in modo particolare quanto dice il Direttorio *Ecclesiae imago* (= EI), sul ministero pastorale dei vescovi, dato dalla Congr. per i Vescovi il 22 febr. 1973¹⁹.

Il vescovo si deve sentire e mostrare padre, amico e fratello dei suoi presbiteri, per favorire un rapporto di mutua amicizia sincera e fiducia piena, evitando ogni forma sia di paternalismo che d'autoritarismo

¹⁹ Cf. EV 4/1945-2328.

(CD 16d; PO 7a; EI 36). In questo modo certamente non viene vanificata l'obbedienza dei presbiteri nei confronti del vescovo, ma viene anzi facilitata (EI 107). Infatti la carità pastorale del vescovo nei confronti dei suoi presbiteri facilita l'unione degli animi e delle volontà e quindi rende anche più facile ed efficace l'azione pastorale (EI 108)²⁰.

Il vescovo deve rispettare i diritti dei suoi presbiteri e deve far sì che essi siano rispettati anche dagli altri fedeli, anche quando fossero oggetto di fondate e gravi accuse, ma ancor più in caso di false accuse. Tutto questo richiede che, per quanto è possibile, il vescovo conosca tutti i suoi presbiteri personalmente, conosca la loro indole, capacità, inclinazioni, vita spirituale, zelo, desideri, salute sia fisica che psichica, condizioni economiche loro e della famiglia (EI 111). Solo in questo modo, nei limiti del possibile, potrà aiutare i suoi presbiteri e prevenire difficoltà anche gravi, che potrebbero sorgere nella loro vita. Con coloro che non adempiono agli obblighi del loro stato, il vescovo deve agire con pazienza, ma nello stesso tempo con decisione per evitare, da una parte, gli scandali e adoperarsi, dall'altra, perché non abbandonino il ministero sacerdotale. Il vescovo deve evitare che i presbiteri, specialmente i più giovani, vivano soli e deve far sì che non siano così oberati dall'attività che la loro vita spirituale patisca danno. Inoltre con quelli che hanno lasciato il ministero debbono comportarsi con carità e generosità, evitan-

²⁰ Cf. BAFUIDINSONI MALOKO-MANA, *Le munus regendi de l'évêque diocésain comme munus patris et pastoris selon le Concile Vatican II* (Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico, n. 33), Roma 1999, 123-124; 213-218.

do tuttavia ogni scandalo e ogni senso di sottovalutazione del ministero sacerdotale (EI 110; 112).

Infine, ai diritti e obblighi dei presbiteri sanciti nel Codice (cf. cc. 276; 278; 279; 281) corrisponde il dovere del vescovo di offrire loro i mezzi per alimentare la vita spirituale ed intellettuale (PO 19; EI 114; RFIS 101)²¹.

La visita pastorale della diocesi è uno dei mezzi privilegiati perché il vescovo stabilisca il necessario rapporto interpersonale con i suoi chierici e possa ricevere direttamente da loro e da altri fedeli informazioni circa la loro vita e le loro necessità. Per questo il c. 396 §1 stabilisce la visita pastorale come un obbligo personale del vescovo, scusato solo in caso di legittimo impedimento. Proprio per lasciare il maggior spazio possibile agli incontri con le persone, il vescovo può essere aiutato nella visita da chierici di sua scelta, che possono piuttosto occuparsi delle questioni amministrative (EI 167-168).

Doveri simili incombono sul superiore di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica. Infatti il c. 670 in modo generale enuncia che l'istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione. Questo si concreta in quello stile fraterno e spirituale di esercizio del superiorato che viene delineato nei cc. 618 e 619, nonché nel modo in cui debbono essere frequentemente visitate le comunità a norma del c. 628 (cf. c. 734), disposizioni che debbono essere ulteriormente determinate nel diritto proprio. Sullo stile

²¹ Cf. CONGR. PER IL CLERO, Lett. circ. *Inter ea*, 14 nov. 1969, AAS 62 (1970) 123-134.

fraterno e spirituale di guida dei superiori nel cammino spirituale e apostolico dei membri dell'istituto si pronuncia Giovanni Paolo II nel n. 43 della sua Es. ap. *Vita consecrata*²².

3.2 *Nei confronti della comunità cristiana*

Come sopra dicevo, in caso di false accuse, il vescovo o il superiore debbono intervenire non solo a favore del chierico diffamato, ma anche per proteggere la comunità. La calunnia nei confronti di un sacerdote è un attentato a tutta la comunità. Infatti si risolve in una perdita della fiducia da parte dei fedeli nei confronti del sacerdozio e quindi dell'azione pastorale della Chiesa. Il dovere di appurare la verità non è solo nei confronti del chierico accusato, ma di tutta la comunità.

Se il vescovo o il superiore giungono alla certezza morale della fondatezza delle accuse, debbono senza indugio intervenire per proteggere la comunità da altri scandali e danni. Gli strumenti, volti alla sufficiente riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo, che il vescovo o il su-

²² «Nella vita consacrata la funzione dei Superiori e delle Superiori, anche locali ha sempre avuto una grande importanza sia per la vita spirituale che per la missione. [...] occorre riconoscere che chi esercita l'autorità non può abdicare al suo compito di primo responsabile della comunità, quale guida dei fratelli e delle sorelle nel cammino spirituale e apostolico. [...] Se l'autorità deve essere prima di tutto fraterna e spirituale e se, di conseguenza, chi ne è rivestito deve saper coinvolgere mediante il dialogo i confratelli e le consorelle nel processo decisionale, conviene tuttavia ricordare che tocca all'autorità l'ultima parola, e ad essa compete poi di far rispettare le decisioni prese».

periore debbono innanzitutto usare, sono quelli elencati nel c. 1341²³: l'ammonizione fraterna, la riprensione, e qualsiasi altra via dettata dalla sua sollecitudine pastorale. Solo se questi mezzi si fossero mostrati inutili allo scopo, il vescovo o il superiore possono avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per l'inflizione delle pene di cui al c. 1395 §2.

In questo modo si possono coniugare la sollecitudine pastorale sia nei confronti del chierico delinquente sia nei confronti della comunità offesa.

3.2.1 Nei confronti della vittima

Nei confronti della vittima il vescovo o il superiore deve mostrare tutta la sua sollecitudine pastorale, in quanto gli abusi di cui è stata oggetto possono lasciare nella sua vita una traccia profonda, specialmente se si fosse trattato di un minore, sia sotto il profilo umano sia sotto quello religioso del rapporto con Dio e con la Chiesa.

Tuttavia è da dire che il vescovo o il superiore non sono né moralmente né giuridicamente responsabili dell'atto criminoso commesso da un loro chierico.

È vero che il chierico è in un rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al proprio vescovo o al proprio superiore in virtù sia della natura stessa del ministero sia dell'incardinazione sia della promessa di obbedienza fatta al momento dell'ordinazione, o del voto di obbedienza al superiore, tuttavia è da te-

²³ Il canone parla di «ordinario», quindi comprende il vescovo e i superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, non i moderatori degli istituti secolari.

ner ben chiaro che questo rapporto non è in nessun modo assimilabile a quello che intercorre, per es., tra un datore di lavoro e un dipendente, per cui il primo è responsabile di fronte a terzi del comportamento del secondo negli incarichi di lavoro da lui ricevuti. Infatti il chierico non «lavora» per il vescovo o per il superiore, ma è al servizio di Dio e di tutta la comunità ecclesiale. Il chierico deve esercitare il ministero in subordinazione al vescovo e al superiore, nel senso che il ministero come tale dev'essere svolto secondo le direttive generali del vescovo o del superiore e sotto la loro vigilanza. Tuttavia, al chierico, anche se in modo differente se è diocesano o membro di un istituto religioso o una società di vita apostolica, nel decidere il modo di attuazione del ministero stesso e specialmente nella sfera della sua vita privata, rimane un'autonomia tale che lo fa unico responsabile dei suoi atti nell'uno e nell'altro ambito ed esclude nel modo più assoluto il concorso da parte del vescovo o del superiore in caso di uno dei delitti di cui al c. 1395 §2²⁴.

Una certa responsabilità giuridica del vescovo o del superiore potrebbe configurarsi solo nel caso in cui questi, pur essendo giunti alla certezza morale della fondatezza delle accuse rivolte al chierico, non fossero intervenuti a norma del c. 1341 o dei cc. 1740 e seguenti. Un qualche grado di responsabilità morale, invece, si configurerebbe se il vescovo o il superiore non avessero ottemperato agli obblighi che

²⁴ Per aversi concorso in delitto è necessario l'accordo tra due o più persone (c. 1329), sia perché si spinge altri a commettere il delitto sia quando si agisce insieme ad altri per perpetrarlo (cf. V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa* [cf. nt. 6], 175).

hanno nei confronti dei chierici sia durante la loro formazione che durante la loro vita ministeriale, che abbiamo illustrato sopra, in quanto se lo avessero fatto forse si sarebbe potuta evitare la vita scandalosa del chierico.

4. Doveri e diritti della vittima

Qualsiasi persona ha non solo il diritto, ma il dovere, se ha subito un abuso sessuale da parte di un chierico, di informarne il vescovo o il superiore personalmente. Tale dovere della vittima si configura non solo nei confronti di se stessa e della comunità che dev'essere protetta da eventuali altri futuri abusi, ma anche nei confronti del chierico, in quanto l'unica persona che può aiutare quest'ultimo, anche con un intervento disciplinare, è solo il vescovo o il superiore.

Non è conveniente, a mio parere, che la vittima si rivolga, per es., al cancelliere della Curia o ad un ufficio istituito *ad hoc*. La questione ha un carattere pastorale, non burocratico-amministrativo, quindi è il pastore della diocesi che deve essere informato o il superiore maggiore responsabile dell'opera in cui il chierico avrebbe commesso il delitto. In questo modo il vescovo o il superiore, o un loro delegato personale, può intervenire con la sua sollecitudine innanzitutto nei confronti della vittima e quindi aprire un'indagine circa il chierico accusato, a norma del c. 1717 §§1 e 2. Certamente non è un comportamento pastorale quello di un vescovo o di un superiore che, ricevuta la denuncia, informano del fatto l'autorità giudiziaria civile, per evitare di essere implicati nel processo civile che la vittima potrebbe intraprendere.

La vittima grava la propria coscienza circa la verità della denuncia. Se la denuncia fosse falsa, la parte accusante peccherebbe gravemente per il fatto stesso di aver affermato il falso e per il danno arrecato non solo alla buona fama del chierico, ma a tutta la comunità, nell'insinuare in essa il sospetto e il discredito nei confronti del ministero sacro. Inoltre, come abbiamo visto, commetterebbe un delitto punibile a norma del c. 1390 §§2 e 3. Tanto più grave è il comportamento del falso accusante se ha introdotto la causa nel foro civile a scopo di estorsione di denaro.

Se l'accusante è stato veramente vittima di un abuso ha diritto al risarcimento del danno da parte del chierico delinquente, ma non da parte del vescovo, se non nell'unico caso di cui abbiamo detto sopra.

5. Conclusione

Come si può constatare, nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici tre sono le vittime: chi avesse veramente subito abuso sessuale da parte di un chierico, in modo particolare se si trattasse di un minore; poi la comunità cristiana ferita da tale atto; quindi lo stesso chierico, non solo se fosse stato accusato falsamente, ma anche se veramente si fosse macchiato di uno dei delitti di cui al c. 1395 §2, in quanto in questo secondo caso sarebbe vittima di se stesso e forse anche vittima della negligenza dei responsabili della sua formazione e della sua ammissione agli ordini.

Gianfranco GHIRLANDA, S.J.